

REGOLAMENTO (CE) N. 3674/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio recante, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzione dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1028/93⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 ha istituito un regime di riduzione dei prelievi all'importazione di taluni prodotti del settore delle carni suine, del pollame e dei cereali; che il regolamento (CE) n. 3667/93 del Consiglio⁽⁵⁾ ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1994, l'applicazione del regolamento (CEE) n. 3834/90; che è necessario adottare le relative modalità di applicazione per quanto riguarda i prodotti del settore delle carni suine, onde consentire la gestione degli importi fissi considerati; che tali modalità sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3519/93⁽⁷⁾;

considerando che ai fini di una corretta gestione del volume degli importi fissi è opportuno corredare la domanda di titolo d'importazione con il deposito di una cauzione nonché definire determinate condizioni attinenti all'introduzione delle domande di titoli, in particolare per quanto riguarda la limitazione del numero degli operatori che possono richiedere dei certificati tenendo conto delle quantità limitate dei prodotti disponibili nell'ambito di questo regime; che occorre inoltre prevedere lo scaglionamento del volume degli importi fissi nel corso dell'anno e di definire la procedura dell'attribuzione dei titoli nonché

la durata della loro validità; che tuttavia la validità dei titoli deve essere limitata al 30 giugno 1994;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le importazioni nella Comunità dei prodotti di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90, effettuate nell'ambito di detto regolamento, sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

Articolo 2

Il volume degli importi fissi di cui ai numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 è scagionato nel corso dell'anno come segue:

- 50 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 1994;
- 50 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1994.

Articolo 3

Per poter beneficiare del regime di importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine; sono tuttavia esclusi dal beneficio del presente regime i dettaglianti e i ristoranti che vendono i loro prodotti al consumatore finale;
- b) la domanda di titolo può recare uno solo dei numeri d'ordine 59.0010, 59.0040, 59.0060, 59.0070 e 59.0080 contemplati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3834/90. Essa può comprendere più prodotti di codici NC diversi, originari di un unico paese in via di sviluppo. In tal caso, tutti i codici NC sono indicati nella casella 16 e la loro designazione figura nella casella 15.

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

⁽⁵⁾ Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 16.